



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 – FINALITA'

Art 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art 3 – VIGILANZA ED ACCERAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art 4 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED AUTORIZZAZIONI

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I - SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

ART 5 COMPORTAMENTI VIETATI

ART 6 ACCENSIONE DI FUOCHI

ART 7 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

CAPO II - SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART 8 DIVIETI

ART 9 VERDE PRIVATO

CAPO III - IGIENE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE

ART 10 CANTIERI EDILI

ART 11 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

ART 12 CANNE FUMARIE

ART 13 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

ART 14 SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

ART 15 CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI

ART 16 PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

ART 17 OPERAZIONI DI SVUOTATURA E SPURGO POZZI NERI

CAPO IV - NETTEZZA PUBBLICA

ART 18 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART 19 RIFIUTI

ART 20 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA

ART 21 ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI

ART 22 SGOMBERO DELLA NEVE

CAPO V - INQUINAMENTO ACUSTICO

ART 23 ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

ART 24 ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTISTICHE E LAVORATIVE RUMOROSE

ART 25 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

ART 26 APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

ART 27 PUBBLICITA' FONICA

ART 28 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

ART 29 SCHIAMAZZI

TITOLO III - SUOLO PUBBLICO

ART 30 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART 31 DISPOSITIVI PARTICOLARI

ART 32 OCCUPAZIONE CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART 33 OCCUPAZIONE CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

ART 34 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

ART 35 TRASLOCHI

ART 36 MANIFESTAZIONI

ART 37 RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART 38 ELEMENTI DI ARREDO

TITOLO V - DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI

ART 39 DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART 40 PROFILI ISTITUZIONALI

ART 41 DETENZIONE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

ART 42 CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA

ART 43 ANIMALI SINANTROPICI

ART 44 AVVELENAMENTO E TRAPPOLE

ART 45 ESPOSIZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI

ART 46 MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E CIRCHI

ART 47 SMALTIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI E CIMITERI PER ANIMALI DI
AFFEZIONE

ART 48 ANIMALI D'AFFEZIONE

ART 49 CANI E STRUTTURE DI RICOVERO

ART 50 GATTI E COLONIE FELINE

ART 51 VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

ART 52 ANIMALI D'AFFEZIONE E COMPAGNIA TENUTI IN TERRARI

ART 53 PESCI ED ANIMALI ACQUATICI

ART 54 ALTRE SPECIE DI ANIMALI UTILIZZATE A SCOPO DI AFFEZIONE E DA
COMPAGNIA

ART 55 ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

TITOLO VI - SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 56 ENTRATA IN VIGORE

ART 57 SANZIONI

ART 58 COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 **FINALITÀ**

1. Il Regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private accessibili al pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Qualora, nel testo degli articoli, sia utilizzato il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana

ART. 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo.

ART. 3 **VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

- 1 La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale ed agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 2 Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.
- 3 Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza e in generale in tutti i luoghi non di privata dimora.

ART. 4

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento;
2. Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto, secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate di norma senza pregiudizio dei terzi con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata, con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse.
5. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento.
6. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate, e per motivi di interesse generale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I

SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

ART. 5

COMPORTAMENTI VIETATI

A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro, è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi

- eseguiti, nel rispetto delle norme dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori del traffico e sosta, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - f) praticare giochi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri, o procurare danni;
 - g) lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
 - h) lanciare o abbandonare sul suolo pubblico volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
 - j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle aree verdi, nei marciapiedi o comunque nei luoghi di ritrovo i rifiuti che devono essere smaltiti in conformità e con le modalità previste dai regolamenti sulla gestione dei rifiuti;
 - n) ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi sostanze solide o liquide;
 - o) occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - p) sostare sulla pubblica via o in luogo pubblico, non attrezzato alla balneazione, in costume da bagno o in abbigliamento succinto o a dorso nudo o comunque compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - r) sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili.
 - s) circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle e simili;
 - t) Abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
 - u) deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto;

- v) depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica o al decoro della città. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario e/o del detentore a qualsiasi titolo, salvo che il fatto non sia in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- w) utilizzare resede, balconi, giardini, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- x) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- y) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
- z) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici.
- aa) Scaricare nelle aree pubbliche acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.
- bb) raccogliere questue e elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

ART 6 ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati compreso il materiale di varia natura derivante da lavorazioni artigianali e commerciali.
2. È consentito l'abbruciamento di materiali vegetali derivanti da potatura in cumuli di piccole quantità. I fumi derivati da tale operazione non dovranno in ogni caso arrecare fastidio alle persone e/o alle abitazioni vicine;
3. Nell'ambito delle attività agricole, le attività di abbruciamento dei residui di potatura dovranno essere effettuate mediante il raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 152/2006. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
4. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) mediante l'adozione di apposita ordinanza.

ART. 7 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

CAPO II SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 8 DIVIETI

- 1) Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di:
 - a) introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti, utilizzare le strutture esistenti (panchine, staccionate ecc) per finalità o con modalità diverse da quelle per le quali sono state collocate;
 - d) salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- 2) Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.
- 3) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, di piccole biciclette, di automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
- 4) Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
- 5) Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale.
- 6) I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzativo.
- 7) I responsabili, senza pregiudizio per le sanzioni previste dal presente regolamento e da quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

ART. 9

VERDE PRIVATO

- 1) Il verde condominiale e delle abitazioni, gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose. Deve essere effettuato lo sfalcio periodico dell'erba in maniera tale da non creare aree incolte e mantenere il decoro dei luoghi oltre che per motivi igienico sanitari.
- 2) Nei giardini e/o nelle proprietà private è fatto divieto di accumulare acqua in vasche o contenitori di qualsiasi tipo se non debitamente trattata con prodotti larvicidi o raccolta in contenitori perfettamente chiusi. Ciò per il contenimento della proliferazione di zanzare. Nei laghetti o fontane l'acqua dovrà essere sempre fatta scorrere per lo stesso fine di cui sopra. I contenitori utilizzati come abbeveratoi per animali dovranno essere svuotati quotidianamente, allo stesso modo i sottovasi.
- 3) I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati mediante potatura in modo da evitare pericoli e, se fuoriescono dalla proprietà, devono essere tagliati in maniera tale da rimanere all'interno della proprietà stessa a cura dei proprietari e/o dei detentori a qualsiasi titolo delle aree. Il materiale prodotto dalle operazioni di potatura e/o taglio dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari e/o dei detentori a qualsiasi titolo delle aree.
- 4) Dovranno inoltre essere tagliate le radici e/o le parti di piante arboree che provochino danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti a pubblico passaggio.
- 5) E' fatto obbligo agli stessi proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree di pulire, il suolo pubblico od a uso pubblico, compresi i marciapiedi, da foglie infiorescenze o quanto dalle stesse possa cadere.

CAPO III IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 10 CANTIERI EDILI

- 1) I depositi di materiali edili, a cielo aperto, possono essere realizzati esclusivamente in aree per le quali sia stato acquisito idoneo titolo edilizio;
- 2) Le aree di cui al comma 1 devono essere recintate utilizzando pali in rete metallica di altezza non inferiore a 200 cm. e identificate attraverso idoneo cartello di cantiere contenente tutte le informazioni previste per legge;
- 3) Essere attrezzate in modo da evitare che eventuali percolati, originati dai materiali in deposito, possano contaminare il suolo ed il sottosuolo.
- 4) Nelle aree di cui al comma 1, eventuali depositi di materiali non dovranno consentire la diffusione di polveri che potrebbero aver origine dai materiali

polverulenti in esse contenute/depositati;

- 5) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato a ridosso dell'area del cantiere in cui sono stati prodotti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 183 lettera m del D.Lgs. 152/2006e s.m.i.
- 6) È vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuti (carta legno, plastica, ecc.) derivanti dal cantiere;
- 7) È vietato utilizzare rifiuti inerti per pavimentazioni e sottofondi stradali senza preventivo trattamento presso impianti autorizzati;
- 8) Tutte le aree edificabili, incluse quelle per le quali non è stato acquisito idoneo titolo edilizio o questo sia scaduto, devono essere mantenute a cura del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in modo da evitare qualsiasi disturbo ai fondi confinanti; la vegetazione dovrà essere regolarmente manutenzionata durante tutto il ciclo vegetativo in modo da evitare la proliferazione di animali nocivi (es. bisce, ratti, topi, zanzare, ecc.) e le aree devono essere libere da materiali di rifiuto che devono essere gestiti con le modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 11

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

- 1) Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti o caduta di materiali che possono arrecare danno o imbrattare il suolo pubblico.
- 2) Anche dal punto di vista estetico i proprietari o dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
- 3) I proprietari sono, inoltre, responsabili della installazione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, delle inferriate, dei serramenti, delle griglie e di ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, al fine di evitare qualsiasi pericolo o incomodo ai passanti e al vicinato.
- 4) Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nei vigenti regolamenti edilizi.
- 5) I proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dei fabbricati e/o sui muri di cinta.

ART. 12

CANNE FUMARIE

1. All'interno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi o far funzionare stufe, camini che nel loro funzionamento producano fumi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che immetta i fumi stessi sul tetto.
2. I camini devono sporgere almeno un metro e mezzo dal tetto ed essere di altezza non inferiore alle case contigue.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 57.

ART. 13

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino olvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.
2. E' vietato gettare sulle aree di cui all'art. 2, comma 1, dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri.

ART. 14

SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

ART. 15

CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di edifici di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

ART. 16

PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità da parte di attività produttive non soggette a speciali disposizioni secondo le leggi statali o regionali.
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede.

3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco nell'esercizio del potere di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 dispone la sospensione dell'attività.
4. I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse dalla congestione del traffico, all'interno del territorio comunale devono avere il motore spento.

ART 17

OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuati da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido.
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Locale.

CAPO IV

NETTEZZA PUBBLICA

ART. 18

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza, eventualmente lanciate su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dal termine dell'evento.
6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti

sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, è fatto obbligo inoltre per tutte le attività di posizionare esternamente alle stesse appositi contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta.

7. I proprietari o amministratori o conduttori o detentori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I proprietari o amministratori o conduttori o detentori a qualsiasi titolo di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza.
9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti in conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento sulla gestione dei rifiuti.

ART. 19 **RIFIUTI**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere smaltiti in conformità e con le modalità previste dal regolamento vigente sulla gestione dei rifiuti. Con lo stesso criterio dovranno essere trattati quei rifiuti classificati ingombranti o beni durevoli.

ART. 20 **RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA**

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti.
3. Il rifiuto non dovrà mai essere depositato sul suolo.
4. Salvo espressa deroga non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati in maniera tale da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento; in entrambi i casi verrà considerato un conferimento di rifiuti non conformi.

ART. 21 **- ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI**

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito calendario per la raccolta differenziata che ogni anno dovrà essere predisposto dal Soggetto gestore e recapitato all'utenza.
2. I contenitori dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta indicato nell'Ecocalendario di cui al comma 1 del presente articolo, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
3. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Soggetto gestore dove l'utente colloca il contenitore.
4. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
5. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.
6. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

ART. 22

SGOMBERO DELLA NEVE

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi.
2. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.
3. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
4. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
5. La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico.
6. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.

CAPO V

INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 23
ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco.
2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 23.00 alle ore 06.00-.
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine.
4. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00 - 15.00 e 21.00 - 09.00; nelle fasce orarie in cui è consentito devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
5. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico - sanitarie.

ART. 24
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE E LAVORATIVE RUMOROSE

1. E' vietato l'esercizio di attività artistiche o lavorative rumorose nei centri abitati.
2. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo. Nei giorni festivi l'attività deve essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 10.00. E' vietato inoltre nelle suddette fasce orarie l'uso di scalpelli pneumatici, trapani, smerigliatrici e tutti quegli attrezzi che producono rumori molesti.
3. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
4. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
5. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

ART. 25

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
4. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti ecc..), e circoli già in attività.
5. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.
6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune.
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

ART. 26

APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale.
3. E' vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.

ART. 27

PUBBLICITÀ FONICA

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata.
2. Salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20:00 alle 10:00 e dalle 13:00 alle 16:00.
3. La pubblicità sonora, di cui al comma 1 del presente articolo, si riferisce alla sola pubblicità sonora in forma itinerante.
4. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la pubblicità fonica è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
5. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

ART. 28

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

- 1 I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli debbono essere muniti di dispositivo di disinserimento automatico anche temporizzato con un intervallo ciascuno di 2 minuti per non più di tre fasi. Ciascun periodo/fase di innesto sonoro dell'allarme non può superare la durata massima di 5 minuti.
- 2 Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creino disagio alla collettività, gli organi di vigilanza potranno disporre la rimozione del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 3 Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

ART. 29

SCHIAMAZZI

1. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade, parcheggi o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente e/o repentinamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

TITOLO III

SUOLO PUBBLICO

ART. 30

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 31

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività.
2. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti; a chiusura dell'attività tavoli e sedie dovranno essere rientrati e/o accatastati ordinatamente in modo che ne sia impedito l'uso.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque deve rimanere libero uno spazio che consenta il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria che utilizzano carrozzine.
4. Eventuali depositi temporanei di materiali sui marciapiedi o luoghi pubblici che richiedono un periodo inferiore a ore 2 saranno soggetti al solo assenso dell'Ufficio di Polizia Locale su preventiva richiesta degli interessati, il deposito su suolo pubblico in questo caso particolare è esente da tassa.
5. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
6. Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutti i fori protetti, avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati. Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m. 2.20 dal suolo e la

loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 50 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

7. Il rilascio di permessi all'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in guisa di non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiedi.
8. Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, ecc. In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate.
9. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.

ART.32

OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 33

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.

ART. 34
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori, comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia.
3. Le ditte esecutrici dei lavori dovranno altresì attenersi a quanto previsto dalle disposizioni tecniche relative alle modalità di esecuzione delle riparazioni degli impianti lungo le strade e in particolare dovrà riempire, subito dopo la posa, gli scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di cemento magro fino a 2 cm sotto il piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di stesa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso, rullato, per la larghezza di cm. 50 oltre lo scavo o secondo altra disposizione del tecnico comunale
4. E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi.
5. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì agli uffici di cui al comma 1 la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione.

ART. 35
TRASLOCHI

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Locale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento.
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.
3. L'area oggetto dell'occupazione sarà concessa a titolo gratuito.

ART. 36
MANIFESTAZIONI

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati.
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

ART. 37

RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI

1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.
2. Il suolo pubblico occupato verrà concesso a titolo gratuito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 38 ELEMENTI DI ARREDO

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi simili) da parte di esercenti attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 39 DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente.
2. Si definisce:

- Animale d'affezione o da compagnia:

Ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopracitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

- Animale da reddito in allevamento a carattere familiare:

Specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.

- Animale sinantropo:

Animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi etc.)

- Colonia felina:

Gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

- Fauna selvatica:

Tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

- Allevamento di cani e gatti per attività commerciali:

La detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;

- Commercio di animali da compagnia:

Qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

ART. 40 **PROFILI ISTITUZIONALI**

Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

1. Il testo unico delle leggi sanitarie, D.P.R. 31 marzo 1979 conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il R.D. 45 del 03/02/1901 prevedeva che i Sindaci, nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria, si avvalevano dei medici Provinciali e degli Uffici Sanitari Comunali, ora Aziende ULSS.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli artt. 17, 18 ed all'art. 24 cita che qualsiasi concentramento di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.

4. Si ritiene che i negozi di animali le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrino nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi debbano sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario.
5. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento.
6. Nel territorio comunale, il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può disporre di provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
7. La Legge 11.02.1992 n. 157, determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
8. Il Comune in base alla Legge 281/1991 ed alla Legge Regionale 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
9. La Legge 20.07.2004, n. 189, detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
10. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001 Decreto Reg. Veneto n. 164/2009), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) ed anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
11. La Regione Veneto con Legge Regionale n. 3 del 03 gennaio 2005, ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet-therapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.
12. Il Comune ed i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, promuovono programmi di formazione ed informazione rivolti alle scuole ed ai cittadini.
13. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o, in caso di ricovero ospedaliero, provvedere alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture.

ART. 41
DETENZIONE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni,
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
 - h) Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporaneamente di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
3. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
4. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione.
 - a) Tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni.
 - b) Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.
 - c) Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati.
 - d) I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
5. E' vietato addestrare animali per combattimenti.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17/07/2004).
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.
9. E' opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.
10. E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.
11. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
13. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:
 - a. l'aerazione del veicolo;
 - b. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da non compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
14. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
15. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
16. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

ART. 42

CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica. nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 43
ANIMALI SINANTROPICI

1. Il Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

ART. 44
AVVELENAMENTI E TRAPPOLE

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali.
3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio che provvederà a comunicarli alla Polizia Locale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

ART. 45
ESPOSIZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni modo-fisiologiche.
2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, si devono assicurare agli animali:
 - a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;

- d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
 - f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.
- 4 Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.
- 5 E' opportuno prevedere la compilazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.
- 6 E' altresì vietato:
- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
 - b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
 - c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.
- 7 In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, deve presentare al Sindaco una apposita domanda specificando i seguenti requisiti:
- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
 - b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
 - c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dall'Azienda ULSS di competenza che ha effettuato il sopralluogo;
 - d) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

ART. 46

MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E CIRCHI

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla

D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.
5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali.
6. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
 - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
 - c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

ART. 47

SMALTIMENTO DI SPOGLIE DI ANIMALI E CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

1. Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.
2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
3. I cimiteri per gli animali d'affezione:
 - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile. limitato ai cimiteri per salme.

- b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.
- c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5. dell'art. 14 della L.R. 60/93.

ART. 48 **ANIMALI D'AFFEZIONE**

1. Si ritiene opportuno che venga contrastato:
 - a) il dono di animali d'affezione come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà;
 - b) la riproduzione non pianificata degli animali.
3. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è opportuno il preventivo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.
4. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.
5. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedono a luoghi pubblici (o aperti al pubblico), devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.
6. I cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 m; i gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

ART.49 **CANI E STRUTTURE DI RICOVERO**

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.
2. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.

3. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio oppure, se lasciati liberi, muniti di idonea museruola, con particolare riferimento ai cani a rischio di maggiore aggressività.
4. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, purché questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
6. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento-degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani.
7. Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.
8. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.
9. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale.

Tali requisiti si applicano alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART.50
GATTI E COLONIE FELINE

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 e, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.
3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
 - b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

ART 51
VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 42 del presente titolo, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
 - a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
 - b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc...;
 - c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
 - d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

- f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
 - g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

ART. 52

ANIMALI D'AFFEZIONE E COMPAGNIA TENUTI IN TERRARI

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 42 del presente titolo, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
- a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
 - b) date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
 - c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

ART. 53

PESCI ED ANIMALI ACQUATICI

In aggiunta a quanto determinato dall'art. 42 del presente titolo, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
- b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
- c) è sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

ART. 54

ALTRE SPECIE DI ANIMALI UTILIZZATE A SCOPO DI AFFEZIONE E DA COMPAGNIA

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 42 del presente titolo, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
 - a) la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione dell'Azienda ULSS competente per territorio, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario;
 - b) Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio potrà individuare le fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto a).
 - c) per gli eventuali problemi di smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento a quanto indicato dall'art. 233 e seguenti del DPR 915/1982 (criteri d'applicazione del testo unico delle leggi sanitarie).

ART. 55

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

- 1 Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito. al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori. proliferazione di insetti...).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione all'Azienda ULSS territorialmente competente alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS sotto la propria responsabilità:
 - a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio e soddisfare le

seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - a. che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - b. che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.¹
4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio.
5. Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'art. 3 del presente documento.

TITOLO VI

SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

- 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
- 2. Il presente Regolamento, all'occorrenza, con delibera di Consiglio, è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ART. 57

SANZIONI

- 1. Le violazioni di cui al presente regolamento sono accertate dagli organi di vigilanza nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite:
 - con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 100,00 ed il massimo di Euro

- 500,00 le violazioni agli articoli 6- 8 – 9 -10 - 19 – 20;
- con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 50,00 ed il massimo di Euro 500,00 le violazioni ai rimanenti articoli; ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il trasgressore dovrà corrispondere se non ritiene di presentare ricorso la somma dovuta nei modi indicati nel verbale.
 3. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.
 4. I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale.
 5. La contestazione della violazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria.
 6. Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido.
 7. Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 5, il comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.

ART. 58 **COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI**

1. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, a norma dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81.
2. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81 il Responsabile dell'Area di Vigilanza determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento pari a un terzo del limite massimo della sanzione Amministrativa prevista.

